

TAR Ancona 30/07/1998 n. 934

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Il termine per impugnare il bando di gara per l'aggiudicazione di contratto della Pubblica amministrazione inizia a decorrere solo con la piena conoscenza dell'atto con cui è divenuta effettivamente concreta la lesione dell'interesse del partecipante alla procedura concorsuale ad evidenza pubblica, in conseguenza dell'applicazione di disposizioni contenute nel bando, come nel caso del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla gara. Ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, che ha recepito la direttiva C.E.E. 80/444, anche alle imprese che partecipano in associazione temporanea alle gare d'appalto sono applicabili le disposizioni dettate dalla L. 10 febbraio 1962 n. 57, che autorizzano l'assunzione di lavori di importo superiore, fino ad un quinto, rispetto a quello di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di ciascuna impresa associata. Ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto di opere pubbliche occorre tenere conto dell'importo di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori aumentato di un quinto; infatti, il Legislatore non ha inteso introdurre una distinzione tra limiti di iscrizione e limiti di assunzione dei lavori, ma soltanto aumentare di un quinto le classifiche secondo l'importo, né una distinzione in tal senso è data desumere dalle LL. 10 dicembre 1981 n. 741 e 8 ottobre 1984 n. 687